

COMUNE DI CARERI
(Provincia di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA
DEL GONFALONE E DELLA FASCIA
TRICOLORE**

Approvato con delibera Commissione Straordinaria n.9 del 09 aprile 2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto.

IL GONFALONE COMUNALE

Art. 2 - Il gonfalone.

Art. 3 - Custodia del gonfalone.

Art. 4 - Uso del gonfalone.

Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente.

Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone.

Art. 7 - Porta gonfalone, scorta e collocazione del gonfalone.

LO STEMMA COMUNALE

Art. 8 - Lo stemma.

Art. 9 - Uso dello stemma.

Art. 10 - Riproduzione dello stemma.

Art. 11 - L'uso e la riproduzione dei segni identificativi dell'Amministrazione Comunale.

LA FASCIA TRICOLORE

Art. 12: Fascia tricolore

Art. 13: Uso della Fascia tricolore

Art. 14: Partecipazione del Sindaco a cerimonie o ricorrenze

Art. 15 - Entrata in vigore.

Art. 1
Oggetto.

Il presente regolamento, predisposto in relazione al disposto dell'art.6,comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, disciplina l'uso del gonfalone o vessillo, dello stemma comunale e della fascia tricolore .

Art. 2
Il gonfalone.

Il Gonfalone del Comune di Careri, è quello storicamente in uso concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 gennaio 1971, come descritto nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento. Esso è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale e forma affetto di identificazione statutaria.

Art. 3
Custodia del gonfalone.

Il gonfalone è custodito nella sala del Consiglio comunale.

Art. 4
Uso del gonfalone.

1. Ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 7 aprile 2000, n.121, il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali che si svolgono nel palazzo Comunale, del Gonfalone cui spetta il posto d'onore, accompagnato sempre della Bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone).
2. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
3. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
4. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di illustri personalità che hanno conferito onore e visibilità alla città.

Art. 5
Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente.

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni giuridicamente riconosciuti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'invio del gonfalone, per la dignità dell'Ente, è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

3. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative di rilevanza pubblica organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale, previo accertamento che la manifestazione stessa abbia carattere rappresentativo della comunità interessata.

Art. 6

Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone.

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

2. L'esposizione del gonfalone alle manifestazioni pubbliche deve essere sempre espressione dell'Ente e della comunità che rappresenta ed esposto in un ambito in cui sono esposte sempre bandiere e vessilli ufficiali e non bandiere non riconosciute o vessilli contenenti simboli privati, insegne partitiche, simboli di associazioni private o di organismi non riconosciuti.

Art. 7

Porta gonfalone, scorta e collocazione del gonfalone.

1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un Vigile in uniforme e un dipendente che svolge le funzioni di gonfaloniere.

2. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone civico deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valore civile e militare.

3. Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

4. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore a destra del tavolo di presidenza.

5. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 8

Lo stemma.

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma per come di seguito descritto, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 gennaio 1971 *“Drappo troncato, di giallo e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'incisione centrata in argento: Comune di Careri”*

2. Lo stemma comunale non può essere modificato se non per motivi storici legati alla vita della comunità locale.

Art.9
Uso dello Stemma.

1. Lo stemma comunale ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Careri in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune stesso, è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta a chiunque di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.

2. Contraddistingue inoltre la partecipazione del Comune ad iniziative promosse ed attuate a qualsiasi titolo e forma con enti locali, enti pubblici, società, associazioni e cittadini, sempre nell'interesse pubblico locale. In tali casi l'uso dello Stemma viene autorizzato tramite un atto del Responsabile dell'area funzionale competente dell'iniziativa o attività in base alla quale viene richiesto il permesso, previa direttiva della Giunta Comunale. L'autorizzazione all'uso è obbligatoria.

Art. 10
Riproduzione dello stemma.

Lo stemma del Comune deve essere riprodotto a cura degli uffici comunali a fianco o sotto l'intestazione "Comune di Careri" come di seguito specificato:

- sulla carta intestata del Comune utilizzata per la corrispondenza e su tutti gli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrociniate dal Comune;
- nei manifesti pubblici ed ordinanze del Comune, esclusi quelli predisposti per obblighi imposti da leggi, regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali.
- sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali, sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune di Careri e su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

Art. 11
L'uso e la riproduzione dei segni identificativi dell'Amministrazione.

1. L'uso e la riproduzione dei segni identificativi nell'Amministrazione Comunale devono avvenire con cautela necessaria ad assicurare che non vi sia strumentalizzazione del simbolo e ambiguità oggettive.

2. La riproduzione dello stemma civico al di fuori dei casi di cui sopra è autorizzata dal Sindaco su richiesta dei soggetti interessati.

3. Nessun ente pubblico o privato, associazioni, comitati o singoli cittadini possono far uso in qualunque modo dello stemma civico, né riprodurlo a qualunque titolo, anche se in via occasionale.

4. I soggetti di cui al periodo precedente che intendono fare uso dello stemma comunale devono chiedere ed ottenere specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici del Comune.

5. Nessuna autorizzazione a riprodurre od utilizzare lo stemma comunale può comunque essere rilasciata ove ciò:

- non risponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportino lustro e prestigio per la Comunità locale;

- ovvero

- non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.

6. Al di fuori dei casi di cui sopra il Comune pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l'uso abusivo dello stemma civico.

7. In caso di violazione nell'utilizzo dei simboli identificativi del Comune ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo n.267/2000.

Articolo 12 Fascia tricolore

1. Il distintivo del Sindaco è la Fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune. Il Sindaco (o suo delegato) deve indossare la Fascia tricolore, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

2. La cura della presenza e dell'abbigliamento dovrà sempre essere osservata, per coloro che indosseranno la Fascia tricolore, in ogni occasione in cui si trovino a rappresentare il Comune, a prescindere dalla presenza o meno del Gonfalone del Comune stesso.

Articolo 13 Uso della Fascia tricolore

1. Gli atti e le cerimonie che impongono l'uso della Fascia tricolore sono regolamentati da apposite disposizioni di legge.

2. Il Sindaco (o suo delegato) parteciperà a tutte le inaugurazioni di opere pubbliche realizzate dall'Amministrazione Comunale, per il "taglio del nastro", con la Fascia tricolore.

Articolo 14 Partecipazione del Sindaco a cerimonie o ricorrenze

A tutte le cerimonie, ricorrenze o anniversari, di carattere civile o religioso promosse da vari Enti, Associazioni, Associazioni d'Arma, ecc. che commemorino persone o avvenimenti di particolare importanza per la Comunità, il Sindaco (o suo delegato) potrà presenziare con Fascia tricolore in segno di partecipazione della Città all'evento, ma senza la presenza del Gonfalone.

Art. 15 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.